

Oggetto: **Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione acustica dei territori comunali.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce in merito alla necessità che le Amministrazioni Comunali si dotino, così come previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dei Piani di classificazione acustica del proprio territorio, (zonizzazione acustica) con l'obiettivo di perseguire una maggiore tutela della salute della popolazione dall'inquinamento da rumore, sia negli ambienti esterni sia negli ambienti abitativi.

A tal proposito sottolinea l'urgenza del presente provvedimento che consente, tra l'altro, di colmare il notevole ritardo accumulato dalla Regione Sardegna nei confronti delle altre Regioni italiane.

Precisa che, in materia di inquinamento acustico, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha già provveduto, così come previsto dalla sopra citata legge dello Stato, a istituire con apposita Deliberazione di Giunta n. 31/7 del 18/07/2000, l'Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, il cui riconoscimento è di competenza dello stesso Assessorato, professionalmente abilitati a redigere i piani di cui all'oggetto,

L'Assessore prosegue facendo presente che le predette linee guida sono state elaborate sotto forma di un Documento Tecnico, allegato alla presente Deliberazione, di cui esso costituisce parte integrante.

Nel merito fa osservare che il competente Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico, nel redigere il citato Documento Tecnico, si è attenuto in particolare alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente, nonché alle indicazioni dell'Agenzia Nazionale Protezione Ambiente (ANPA) e a utili osservazioni scaturite in specifiche riunioni svolte in ambito interregionale.

Inoltre sottolinea il contributo fornito dagli Enti pubblici regionali, (Provincia, Presidi Multizionali di Prevenzione) che hanno avuto l'opportunità di discutere nel merito il testo proposto e di fare pertinenti osservazioni.

Per quanto concerne la procedura di elaborazione e definizione di detti Piani, l'Assessore evidenzia l'opportunità che venga istituito un apposito Comitato Tecnico, come meglio definito nell'allegato Documento Tecnico, (con funzioni di supporto costituito dai rappresentanti delle Regioni, della Provincia, dei Comuni interessati, dei Presidi Multizionali di Prevenzione) la cui convocazione è resa obbligatoria per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale a 10.000 abitanti.

Sottolinea inoltre il ruolo affidato alle Province in merito alla valutazione dei progetti definitivi relativi a detti Piani di zonizzazione acustica da esprimersi con formale nulla osta, preliminarmente all'approvazione e conseguente adozione del progetto definitivo da parte dei Comuni.

L'Assessore, premesso quanto sopra detto, riassume infine gli argomenti fondamentali trattati nel Documento Tecnico che riguardano in particolare:

- i criteri per la classificazione acustica del territorio;



Regione Autonoma della Sardegna

- la metodologia operativa;
- la zonizzazione in prossimità di aeroporti;
- l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, nonché le procedure autorizzative;
- l'ottimizzazione e verifica del progetto di zonizzazione;
- la procedura e i tempi di approvazione del Piano di classificazione acustica.

In particolare fa notare che, così come previsto dalla normativa statale, il territorio comunale, in funzione della propria attività antropica, dovrà essere suddiviso in zone (per un numero massimo di 6), denominate classi, all'interno delle quali dovranno essere rispettati i limiti dei livelli sonori definiti dal DPCM del 14.11.1997.

Fa notare che l'approvazione della presente normativa, nelle more dell'emanazione di un'apposita legge regionale, consentirà a tutti i Comuni della Sardegna di dotarsi, nell'arco di 24 mesi, del Piano di classificazione acustica.

Conclude infine ponendo l'accento sull'importanza che il progetto di zonizzazione acustica riveste al fine di un corretto e organico risanamento del territorio comunale a beneficio della salute dei cittadini e della salvaguardia dell'ambiente.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, constatato che il competente Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, in accoglimento di quanto proposto dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente,

DELIBERA

- di fare proprie le considerazioni esposte dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente in merito alla necessità di procedere all'emanazione delle linee guida per la classificazione acustica dei territori comunali;
- di fare proprie le procedure e i criteri indicati nel Documento Tecnico allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

DOCUMENTO TECNICO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Premessa

Il presente documento tecnico si prefigge lo scopo di fornire una metodologia generale per la **classificazione acustica dei territori comunali** della Regione Sardegna.

Tale classificazione, generalmente denominata “zonizzazione acustica”, consiste nell’assegnare a ciascuna porzione omogenea di territorio una delle 6 (sei) classi individuate dal DPCM 1 marzo 1991 e confermate dal DPCM 14 novembre 1997, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso.

L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.

Principali riferimenti normativi

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, che stabilisce per i Comuni l’obbligo di classificazione acustica del proprio territorio, secondo le 6 classi ivi individuate;
- “Legge quadro sull’inquinamento acustico, n°447 del 26 ottobre 1995, che all’art.6 conferma l’obbligo per i Comuni di effettuare la zonizzazione acustica secondo i criteri emanati dalle Regioni;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” che nelle allegate tabelle riporta le classi di destinazione d’uso del territorio già individuate nel DPCM 1 marzo 1991, nonché i relativi valori di qualità e di attenzione;

Definizioni e simbologia

La classificazione acustica o più semplicemente zonizzazione costituisce pertanto un atto di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e ne vincola le modalità di sviluppo.

A tal riguardo la vigente normativa prescrive che sia effettuato un coordinamento della zonizzazione con gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni e con gli altri piani elaborati in campo ambientale P.U.C., (P.R.G.), Piani paesistici etc.

Ai fini della predisposizione del progetto di zonizzazione, assumono particolare rilevanza le definizioni e le simbologie adottate.

In particolare per quanto riguarda le prime, si fa riferimento a quanto previsto all’art. 2 della legge quadro n° 447/95, mentre per le seconde è utile fare riferimento alle indicazioni ed alle raccomandazioni elaborate in sede nazionale dall’U.N.I. ed in sede internazionale dalla I.S.O., in merito alle modalità di rappresentazione delle mappe di rumore del territorio: UNI 9884 “caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”.

Definizione delle classi

La tabella del DPCM 1 marzo 1991 riporta le seguenti definizioni, ribadite dalla legge 447/95 e dal successivo DPCM 14 novembre 1997, per le classi nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale ai fini della zonizzazione acustica.

In particolare:

Classe I

- *aree particolarmente protette*: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

- *aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III

- *aree di tipo misto*:

- rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; aree portuali a carattere turistico.

Classe IV

- *aree di intensa attività umana*:

- rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali a carattere commerciale-industriale, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

- *aree prevalentemente industriali*:

- rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

- *aree esclusivamente industriali*:

- rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori limite, valori di attenzione e di qualità

Così come definiti dall'art. 2 della legge 447/95 si riportano le sottoindicate definizioni:

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di una potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori di cui sopra sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

Per quanto riguarda i valori limite di immissione essi sono distinti in:

- *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

I limiti massimi del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi, indicati nella tab. 2 del DPCM 01/03/1991, sono stati successivamente modificati dal DPCM del 14/11/1997.

Si riportano pertanto le sottoindicate tabelle di riferimento:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività' umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione . Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso Del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente Residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente Industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso Del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente Residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente Industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Criteri per la classificazione acustica del territorio

Per procedere alla suddivisione in classi del territorio, è necessario analizzare una realtà non sempre immediatamente riconoscibile e classificabile, in considerazione dell'elevato livello di articolazione del sistema insediativo e del forte livello di antropizzazione del territorio.

Si forniscono di seguito alcuni criteri metodologici per facilitare e rendere omogenea tale operazione.

Criteri generali

Date le notevoli implicazioni connesse con l'adozione della zonizzazione acustica, è opportuno che la metodologia adottata nelle diverse situazioni esaminate, abbia come finalità quella di pervenire ad una precisa lettura della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

Sono pertanto importanti sia le analisi preliminari, di carattere conoscitivo (analisi del P.U.C. (PRG), degli altri Piani e Strumenti urbanistici, analisi di carte tematiche sulla viabilità, sulla dislocazione delle attività e dei servizi e sulla densità della popolazione), sia gli approfondimenti di carattere quantitativo specialmente per l'assegnazione delle classi II, III e IV.

Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio dovrà pertanto essere legato sia alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, sia all'evoluzione dei vigenti strumenti urbanistici (linee guida del P.U.C., piani di viabilità) nonché alla progettazione di nuove strade, richieste di finanziamenti comunitari per particolari progetti in ambito POR, PIA, ed altro.

Quale criterio generale sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio ed una eccessiva semplificazione che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate.

In particolare:

- la classificazione in zone deve essere adottata dai Comuni come parte integrante e qualificante del piano regolatore, evitando di far confinare zone con limiti assoluti superiori a 5 dB(A);
- occorre evitare di creare micro-suddivisioni di aree, per non ottenere una suddivisione troppo frammentata, ma individuare invece aree omogenee o comunque ambiti funzionali significativi, tenendo conto anche delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
- è necessario individuare eventuali aree da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o all'aperto, prevedendo idonee fasce orarie per lo svolgimento delle stesse.

Per quanto riguarda le fonti informative appare opportuno fare riferimento in prima analisi alle fonti statistiche ufficiali.

Ad esse ci si può riferire per ragioni di facile reperibilità, omogeneità e confrontabilità dei dati.

Con riferimento alle fonti statistico-censuarie, le informazioni di carattere socio-economico utilizzabili derivano dalle rilevazioni decennali dell'ISTAT:

- censimento generale della popolazione;
- censimento generale industria, commercio, artigianato e servizi.

La reperibilità degli stessi dati su base automatizzata e georeferenziata costituisce una indubbia potenzialità sotto il profilo del loro uso in ambienti di calcolo di maggiore dettaglio e raffinatezza.

In assenza di tali dati si dovrà fare riferimento ad altri tipi di fonti, costituite principalmente da:

- gli stessi Comuni, con i loro servizi anagrafici ed elettorali per la costruzione di un set di dati demografici utili a qualificare in maniera sufficiente la popolazione esposta, nonché ad eventuali altri servizi con anagrafiche di settore (ruoli delle tasse smaltimento rifiuti, acquedotto, ecc.) utili a ricostruire il quadro di dettaglio delle attività d'impresa, commercio ed artigianato con i precisi riferimenti localizzativi;
- le Camere di Commercio, per supplire alla mancanza di informazioni sui diversi rami di attività economica e sulle loro caratteristiche strutturali (numero di unità locali e di addetti).

In tal caso si dovrà predisporre un'indagine suppletiva diretta a raccogliere le stesse informazioni strutturali per il settore pubblico non censito dalla Camera di Commercio.

Criteri particolari

Da un punto di vista strettamente metodologico, è consigliabile iniziare con l'individuazione delle zone caratterizzate dall'appartenenza alle classi I, V e VI, in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni del Piano Regolatore, per poi proseguire con l'assegnazione delle classi II, III e IV.

Metodologia operativa

Lo studio di settore relativo alla classificazione delle aree sopraccitate si indirizza su due approcci metodologici che potremmo definire *qualitativo* e *quantitativo*, i quali comunque convergono alla fine verso una comune politica di salvaguardia del territorio dall'inquinamento acustico, evitando di ridurre la zonizzazione ad una semplice fotografia della situazione esistente.

Sintetizzando, il metodo *qualitativo* sfrutta l'indeterminatezza dei criteri contenuti nella legislazione nazionale in materia introducendo, fin dalla prima fase di elaborazione della bozza di zonizzazione, la volontà politica comunale nell'individuazione di queste aree.

Nel metodo *quantitativo* invece gli indirizzi comunali sono posposti ad una fase successiva, utilizzando un metodo basato su indici oggettivi per elaborare una bozza di suddivisione del territorio.

L'esperienza ha mostrato l'efficacia del metodo *quantitativo* nei Comuni dove la penetrazione tra le varie classi può maggiormente sfuggire ad una analisi *qualitativa*, in particolare per l'estensione del nucleo urbano. Tuttavia poiché le esperienze regionali sviluppate in questi anni hanno evidenziato in genere l'inadeguatezza, in alcune situazioni, di metodi sempre puramente *qualitativi* o *quantitativi*, si ritiene opportuno, pur privilegiando per quanto possibile l'oggettività del metodo *quantitativo* che il progettista si avvalga, a seconda delle circostanze, anche dei benefici del metodo *qualitativo*.

Metodo qualitativo

I principi di fondo che hanno costituito la base per la formulazione di un metodo *qualitativo* tengono conto delle seguenti considerazioni:

- lo spazio di autonomia ed il margine delle scelte per la gestione del territorio devono essere assolutamente lasciati alla singola Amministrazione comunale, fatte comunque salve le determinazioni derivanti dalla pianificazione sovra comunale;
- i parametri *quantitativi* possono risultare non parimenti validi per territori comunali estremamente variabili per numero di abitanti;
- la necessità di valutazioni distinte per attività e insediamenti che, pur appartenendo alle stesse categorie economiche e tipologie produttive, evidenziano notevoli peculiarità ai fini dell'impatto acustico;
- la constatazione che la classificazione è pur sempre un atto basato su scelte politico-amministrative e di pianificazione del territorio, da correlare strettamente all'attività urbanistica e ai vincoli economici ed ambientali.

La classificazione del territorio è pertanto ottenuta come risultato di un'attenta analisi del territorio sulla base del Piano Regolatore vigente e delle destinazioni d'uso esistenti e previste.

In particolare l'applicazione ottimale del metodo *qualitativo* è riservata principalmente all'individuazione delle aree da inserire nelle classi I, V e VI in quanto più facilmente identificabili nei vigenti Strumenti urbanistici.

Metodo quantitativo

La procedura di tipo “*quantitativo*”, che è invece basata sull’individuazione ed il calcolo di indici e parametri caratteristici del territorio, si sviluppa secondo quanto sotto riportato:

Adozione di parametri/indicatori di valutazione

Attribuzione ai parametri/indicatori di valori numerici predeterminati

Somma dei punteggi e attribuzione della classe

In tale metodologia, la cui applicazione ottimale è riservata all’individuazione delle zone in classe II, III e IV, si ritiene opportuno che il progettista utilizzi i sottoindicati parametri di valutazione:

- densità della popolazione ;
- densità di attività commerciali;
- densità di attività artigianali;
- tipologia e intensità di traffico.

Individuazione delle zone in classe I

Si tratta delle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro fruizione.

La vigente normativa indica relativamente a tali zone, le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Tra le varie aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico, nonché le zone F del PUC (PRG) nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenga che la quiete rappresenti un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione, con la conseguente limitazione delle attività ivi permesse.

Tenuto conto inoltre che un’alta percentuale del territorio regionale è tutelata con vincoli ambientali e paesaggistici, il progettista dovrà prendere in considerazione le reali esigenze di crescita e di sviluppo del territorio, al fine di non associare, in maniera automatica, tali aree con particolari vincoli alle zone classificate in classe I.

I parchi pubblici non urbani verranno classificati come aree particolarmente protette solo nel caso di dimensioni considerevoli ed al fine di salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico.

Le piccole “aree verdi di quartiere” ed il “verde” a fini sportivi non si ritiene necessario invece considerarli come zone di massima tutela, proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la loro fruizione, così come assumono la classe della zona a cui appartengono le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile abitazione, riservando la maggior tutela ai complessi scolastici e sanitari.

Poiché spesso i complessi scolastici e sanitari, come detto, sono collocati in prossimità della viabilità principale, può accadere che essi ricadano all’interno delle fasce di pertinenza della viabilità stessa o comunque siano inseriti in aree caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di

rumorosità prodotti dal traffico veicolare.

Nei casi in cui l'estensione delle aree non sia tale da configurare tali edifici come veri e propri poli scolastici o ospedalieri, in cui siano proponibili interventi specifici in esterno, si ritiene opportuno classificare i singoli edifici e le loro aree di pertinenza di modeste dimensioni in modo analogo alle aree circostanti interessate dalla viabilità, mantenendo comunque la possibilità di raggiungere migliori condizioni dal punto di vista acustico nelle strutture più sensibili a mezzo di interventi passivi sugli stessi edifici (le aree da tutelare possono mantenere eventualmente la propria classe attraverso l'attuazione dei necessari interventi di bonifica).

Come precedentemente accennato si ritiene inoltre degna di menzione la possibilità di suddivisione della zona in classe I in tre sottozone, con differente coefficiente di priorità.

Indicativamente tale ulteriore suddivisione potrebbe interessare:

- aree ospedaliere;
- aree scolastiche;
- aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora.

Detta suddivisione trae origine dalle differenti caratteristiche e dai diversi tempi di fruizione delle zone medesime, nonché dalla diversa condizione della popolazione utente.

In particolare:

- la zona ospedaliera è utilizzata per l'intero arco delle 24 ore da una popolazione a rischio e comunque in condizioni di minore resistenza;
- nella zona scolastica risiede una popolazione selezionata con caratteristiche relativamente omogenee per un ben definito arco della giornata;
- le aree destinate al verde pubblico ed alla quiete è fruìta per intervalli di tempo generalmente limitati da una popolazione non selezionata.

Individuazione delle zone in classe V e VI

Per l'identificazione delle classi V e VI (aree prevalentemente ed esclusivamente industriali) non sussistono in genere particolari problemi, in quanto esse sono spesso individuate da zone precise del Piano Regolatore Generale.

Va tuttavia osservato che in genere non esistono aree industriali del tutto prive di insediamenti abitativi, pertanto nella classe VI si dovrà ammettere la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia. Per tali insediamenti, al fine di proteggere adeguatamente le persone, si dovranno disporre degli interventi di isolamento acustico, poiché nelle zone in classe VI non sono applicabili i valori limite differenziali di immissione (DPCM 14/11/97, art.4). Inoltre, dovranno essere posti dei vincoli sulla destinazione d'uso di queste abitazioni, in modo che non possano essere separate come proprietà dal resto della fabbrica.

Può inoltre accadere che alcune zone classificate come industriali nel PRG non abbiano avuto uno sviluppo significativo; è pertanto importante fare riferimento alla cartografia riguardante lo stato di attuazione del PRG o comunque a dati statistici sul numero e la tipologia delle attività industriali presenti al fine di pianificare lo sviluppo, soprattutto nei riguardi delle zone limitrofe.

Individuazione delle zone in classe II, III e IV

In conseguenza della distribuzione casuale delle sorgenti sonore negli ambiti urbani più densamente edificati, risulta in generale più complessa l'individuazione delle classi II, III e IV a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d'uso; in particolare, il DPCM 1/3/91 non forniva indicazioni sufficienti per l'individuazione di tali zone.

Per l'individuazione delle classi sopracitate, caratterizzate da una rilevante influenza delle attività umane e del traffico veicolare, l'esperienza ha mostrato l'utilità dell'impiego del metodo *quantitativo*.

Un problema da non sottovalutare nell'approccio quantitativo è la disponibilità dei parametri di valutazione, aggiornati e informatizzati in maniera tale da poter essere facilmente utilizzati per gli scopi della zonizzazione.

Come precedentemente accennato il metodo *quantitativo* prevede l'utilizzo di una serie di parametri indicatori ai quali vanno attribuiti, in maniera predeterminata, specifici valori numerici.

Al fine della semplificazione della metodologia proposta appare opportuno che il progettista individui, nella porzione di territorio preso in esame, aree territorialmente omogenee che risultino ben delimitate sia orograficamente che geograficamente e che presentino caratteristiche proprie di una sola delle sei classi in esame.

A tal riguardo si suggerisce “*l'isolato*” come unità minima omogenea da prendere in considerazione.

Tutte le varie normative regionali, ivi compresa la Regione Sardegna, suggeriscono di valutare, come precedentemente anticipato, per ciascuna area o zona omogenea presa in considerazione, i seguenti parametri indicatori:

- a) **densità di popolazione**
- b) **densità di attività commerciali**
- c) **densità di attività artigianali**
- d) **volume di traffico**

In prima analisi si ritiene opportuno procedere all'esame dei soli primi tre parametri indicatori ai fini di una preliminare classificazione acustica dell'area territoriale omogenea considerata, per poi determinare su di essa l'influenza derivante dal traffico urbano ivi insistente.

Si riporta pertanto la sotto indicata tabella con riportati i primi tre parametri considerati.

Parametri	valori			
a) densità di popolazione	nulla	bassa	media	alta
b) densità di attività commerciali	nulla	bassa	media	alta
c) densità di attività artigianali	nulla	bassa	media	alta
Punteggio corrispondente	0	1	2	3

L'attribuzione di valori numerici ai sopraindicati parametri tiene conto che per ciascuno di essi siano previste 3 classi di variabilità: bassa, media ed alta.

Si riportano di seguito i valori di soglia dei primi tre parametri con la relativa attribuzione della classe di variabilità:

a) **densità di popolazione**

<u>D (ab/ha)</u>	<u>classe di variabilità</u>
$D \leq 50$	bassa
$50 < D \leq 150$	media
$D > 150$	alta

La densità di popolazione (D) è espressa in numero di abitanti per ettaro.

b) densità di attività commerciali

<u>Sup. % (C)</u>	<u>classe di variabilità</u>
$C \leq 1.5$	bassa
$1.5 < C \leq 10$	media
$C > 10$	alta

La densità di attività commerciali (C), comprensiva delle attività di servizio, viene espressa dalla superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie (fondiaria) totale della zona omogenea considerata.

c) densità di attività artigianali

<u>Sup. % (A)</u>	<u>classe di variabilità</u>
$A \leq 0.5$	bassa
$0.5 < A \leq 5$	media
$A > 5$	alta

La densità di attività artigianali (A), ivi comprese piccole attività industriali, inserite nel contesto urbano, viene espressa dalla superficie occupata dalle attività rispetto alla superficie totale della zona omogenea considerata.

Per ciascuna area o zona omogenea come precedentemente accennato, vengono pertanto determinati, per i tre parametri considerati, i valori dei corrispondenti punteggi la cui somma consente di effettuare l'attribuzione delle classi.

Poiché la somma totale dei punteggi può assumere valori da 0 a 9, saranno identificate come zona II tutte le aree il cui punteggio totale sia compreso tra 1 e 3, come zona III quelle il cui punteggio sia compreso tra 4 e 6 ed infine come zona IV quelle con punteggio superiore a 6, così come riportato nella sottoindicata tabella:

prima assegnazione delle zone II, III e IV in base al punteggio totale

Punteggio totale (a+b+c)	Classe di destinazione d'uso
Da 1 a 3	II
Da 4 a 6	III
Da 7 a 9	IV

Il metodo *quantitativo* anzi descritto tende cioè ad oggettivare la classificazione secondo criteri generali, una volta stabilite le soglie delle classi di variabilità dei parametri considerati.

Si precisa, come precedentemente indicato, che la successiva fase di analisi dovrà valutare l'influenza dell'eventuale traffico veicolare/ferroviario nelle zone esaminate.

Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, autostrade, strade e ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica.

Infatti è ampiamente dimostrato che nelle aree urbane la componente traffico veicolare costituisce la principale fonte d'inquinamento acustico e conseguentemente, per consentire una compiuta classificazione acustica del territorio, risulta necessario considerarne il relativo apporto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle varie strade.

Si propone pertanto, per valutare in tal senso la rete viaria, di far riferimento al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

Il citato art. 2 prevede che le strade siano classificate, riguardo alle loro caratteristiche tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A – autostrade;
- B – strade extraurbane principali;
- C - strade extraurbane secondarie;
- D – strade urbane di scorrimento;
- E – strade urbane di quartiere;
- F – strade locali.

La Regione Sardegna, al fine della classificazione acustica, ritiene opportuno attribuire alla rete viaria e ferroviaria le sottoindicate classi di destinazione d'uso del territorio, differenziate a seconda della tipologia della infrastruttura considerata.

appartengono al classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato e le aree interessate da traffico ferroviario;

appartengono alla classe III le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano;

appartengono alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Si evidenzia che nell'ambito del rumore stradale e ferroviario, quest'ultimo già disciplinato da apposito Regolamento previsto dall'art. 11 della legge 447/95, assumono particolare rilievo le fasce fiancheggiante le infrastrutture considerate (carreggiate o binari), denominate "*fasce di pertinenza*".

Tali fasce presentano ampiezza variabile in relazione al genere e alla categoria dell'infrastruttura così come definito nel citato D.L.vo 30/04/1992 n. 285.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima.

Tali valori limite sono differenziati, oltreché secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

È da precisare che solo al di fuori delle *fasce di pertinenza* il rumore prodotto dalle infrastrutture concorre direttamente al livello di rumore complessivo immesso, che dovrà opportunamente essere valutato dal progettista ai fini di una compiuta classificazione acustica delle zone prese in esame.

Tali *fasce di pertinenza* costituiscono di fatto fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

In considerazione di quanto sopra, gli insediamenti abitativi all'interno delle fasce potranno essere sottoposti ad un livello di rumore aggiuntivo rispetto a quello massimo della zona cui la fascia appartiene.

Per quanto riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha *fascia di pertinenza*.

Pertanto, nell'individuazione delle zone nelle classi II, III e IV e nella valutazione del contributo del traffico veicolare/ferroviario sulla prima ipotesi di zonizzazione ottenuta con l'analisi dei primi tre parametri indicati, occorre tenere in considerazione le seguenti situazioni:

- *strada con valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona attraversata*: la strada viene classificata con lo stesso valore limite della zona circostante;
- *strada posta tra due zone a classificazione acustica differente*: la strada viene classificata con il valore acustico della zona con limite di accettabilità più elevato;
- *strada con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata*: il valore limite attribuito alla strada non viene variato e si estende per una superficie compresa tra le file di edifici frontistanti o, in mancanza di edifici, per una superficie di larghezza pari a trenta metri, a partire dal ciglio della strada stessa.

In via indicativa per quanto attiene al traffico stradale, si suggerisce l'utilizzo di una ampiezza di fascia compresa tra 20 e 60 metri rispettivamente per le strade urbane di scorrimento e per le strade relative alla viabilità principale.

Per quanto concerne infine la valutazione delle *fasce di pertinenza* relative al traffico ferroviario si rimanda a quanto previsto dall'apposito Regolamento di cui al D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

Zonizzazione in prossimità degli aeroporti

È già stato emanato in data 31/10/97, dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione il Decreto riguardante la metodologia di misura del rumore aeroportuale, previsto dall'art. 9, comma 1, lettera m), della Legge n.447/95.

Per il rumore prodotto dal traffico aereo e dalle attività aeroportuali l'impostazione adottata è stata quella di una considerazione svincolata dalla zonizzazione acustica generale.

Le aree in prossimità degli aeroporti sono suddivise in zone a seconda dell'impatto acustico ivi prodotto dall'attività aeroportuale medesima e tali zone sono soggette a specifici vincoli urbanistici.

La zonizzazione acustica si applicherà alle aree in prossimità degli aeroporti tenendo conto della pressione antropica generata dalla presenza dell'infrastruttura (traffico, presenza di esercizi commerciali, ecc.), ma senza che il rumore prodotto dall'attività aeroportuale specifica concorra al raggiungimento del livello di rumorosità immessa.

In tal caso, valgono particolari modalità di misura e valutazione, nonché limiti di zona dell'intorno aeroportuale, espressi con indici descrittori specifici.

Pertanto, per quanto riguarda gli aeroporti, i *Comuni interessati dovranno prevedere una "saldatura" tra la zonizzazione delle aree limitrofe all'infrastruttura, prevista dalla norma di settore, e quella del proprio territorio.*

Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto e modalità per il rilascio delle autorizzazioni per attività rumorose temporanee

Fermi restando i vincoli stabiliti dal DPCM n. 215 del 16.04.1999, le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all'aperto devono avere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione.

Non deve essere creato disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, anche in relazione a tutti gli aspetti collegati alle manifestazioni (quali per es. il traffico indotto).

Dentro queste aree, che non potranno essere, in ogni caso, identificate all'interno delle classi I e II ed in prossimità di ospedali e case di cura, non è ammessa la presenza di edifici di civile abitazione.

La vicinanza con scuole può essere consentita a patto che nel Regolamento comunale di gestione di tali aree, venga espressamente negata la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico.

Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività rumorose che, limitate nel tempo, impiegano macchinari e/o impianti rumorosi quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi, cantieri edili etc.

Tutte le attività sopra citate sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente ad eccezione delle feste religiose e laiche e dei comizi elettorali, nonché delle attività di cantieri edili a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate al Comune competente dal responsabile dei lavori.

L'Autorità comunale competente può prevedere, in ambito autorizzatorio, per le attività di cui al comma 1, eventuali deroghe al rispetto dei valori di cui all'art. 2, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere corredata da planimetria in scala opportuna nonché da apposita relazione tecnica che evidenzi:

- la durata, in termini di numero di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;
- i macchinari e gli impianti rumorosi eventualmente utilizzati, nonché le relative caratteristiche tecniche ivi compreso i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.

L'Autorità comunale rilascia l'autorizzazione entro giorni 30 dalla presentazione della richiesta e, nel caso di autorizzazione con deroga dei limiti, entro giorni 45 previo parere favorevole dell'ARPA o nelle more della sua istituzione, del Presidio Multizionale di Prevenzione competente.

L'autorizzazione Comunale potrà stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- c) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività.

Rappresentazione della zonizzazione

L'elaborato finale relativo alla zonizzazione acustica dovrà essere rappresentato da una **cartografia** in scala opportuna, con la suddivisione del territorio nelle zone previste dalla legge e da una **relazione tecnica descrittiva**.

Per quanto riguarda la scala, in accordo con le altre Regioni, si è ritenuto opportuno rappresentare la zonizzazione acustica in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale, eventualmente in scala 1:5.000 (o anche 1:2000) per le parti più densamente urbanizzate o nel caso di piccoli Comuni.

Per quanto riguarda le indicazioni relative alla rappresentazione grafico cromatica delle sei tipologie di zone, considerato che le diverse Regioni hanno agito in maniera autonoma, pur ispirandosi a quanto contenuto nella norma UNI 9884 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”, al fine di uniformare le rappresentazioni di dette zonizzazioni comunali, si stabilisce quanto segue:

<i>Classe</i>	<i>Colore</i>
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	Rosso
V	Viola
VI	Blu

Aeroporti

<i>zona</i>	<i>colore</i>
A	Grigio scuro
B	Grigio
C	Grigio chiaro

Per quanto riguarda l'eventuale impiego di una particolare grafica per la rappresentazione di dette zone le Amministrazioni comunali potranno proporre l'utilizzo di punti, linee verticali/orizzontali, tratteggi o altro.

Relativamente alla zona I è facoltà dell'Amministrazione comunale prevedere eventualmente, come precedentemente accennato, un'ulteriore suddivisione della stessa, a seconda dell'intensità del rumore, in tre sottozone utilizzando tre tonalità del colore verde: chiaro, medio, scuro.

In particolare, così come prevedono le citate norme UNI 9884, si può procedere come sotto indicato:

<u>Zone di rumore</u>	<u>Colore</u>
sotto 35 dB	verde chiaro
da 35 a 40 dB	verde
da 40 a 45 dB	verde scuro

Sintesi della fase di predisposizione della “bozza” di zonizzazione.

Per la predisposizione della prima bozza di zonizzazione si potrà pertanto procedere nel seguente modo:

- 1) si analizzano a scopo conoscitivo gli Strumenti urbanistici vigenti, il loro stato di attuazione ed ogni altra informazione utile sul territorio in esame e si verifica la corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive;
- 2) si individuano alcune localizzazioni particolari, quali le zone industriali, gli ospedali, le scuole, i parchi;
- 3) si ipotizzano le classi I, V e VI (aree protette e aree industriali);
- 4) per le aree intermedie (classi, II, III e IV) si cerca di assegnare una classe applicando possibilmente un metodo di tipo *quantitativo* attraverso l'analisi dei primi tre parametri indicatori, inserendo aree più vaste possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili;
- 5) si sovrappone una griglia con la classificazione della viabilità principale e le relative *fasce di pertinenza*;
- 6) si quantifica l'apporto del rumore provocato dal traffico insistente nelle zone esaminate e si prende atto di eventuali necessità di variazione di classe sulla prima ipotesi di zonizzazione effettuata;

Alle fasi precedentemente descritte dovrà far quindi seguito l'operazione di aggregazione delle aree omogenee per poi procedere, come più avanti illustrato, ad una verifica ed ottimizzazione dello schema di zonizzazione ottenuto ed all'analisi critica dello stesso.

Ottimizzazione e verifica dello schema di zonizzazione acustica – Analisi critica

Avendo operato una prima classificazione acustica del territorio con riferimento ai dati socio-economici, urbanistici e di traffico, relativi alle aree omogenee considerate, si presenta la necessità di evitare una classificazione estremamente variegata (cosiddetto effetto “a macchia di leopardo”) che renderebbe poco gestibile la stessa zonizzazione acustica.

Fatte salve le aree particolarmente protette, per le quali l'attribuzione della classe di zonizzazione è chiaramente definita dalla legge, per l'accorpamento delle micro-aree il progettista dovrà procedere secondo criteri che consentano di individuare, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee sia sotto il profilo della conformazione fisico-spaziale, sia sotto quello di ambiti funzionali significativi e, in ogni caso, cercando di salvaguardare le aree di classe inferiore.

Lo schema di zonizzazione così ottenuto dovrà essere sottoposto ad una procedura di verifica nonché ad una analisi critica al fine dell'ottenimento della proposta finale.

In particolare dovrà essere verificata la compatibilità della classificazione acustica ottenuta con gli strumenti urbanistici approvati ed in via di approvazione, tenuto conto delle linee di indirizzo politico relative allo sviluppo del territorio.

Occorrerà infatti procedere ad eventuali revisioni della prima bozza di zonizzazione qualora aree omogenee di territorio siano risultate di dimensioni troppo estese al fine di caratterizzarne adeguatamente il territorio in esame.

In tal caso potrà essere utile fare riferimento a confini fisici materiali quali fiumi, canali etc. oltre che alle delimitazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Potrà essere inoltre necessario verificare se la condizione di divieto di contatto di aree di classe non contigua sia stato rispettato e in caso contrario giustificare con **apposita relazione** lo stato di necessità, prevedendo anticipatamente la fattibilità di un idoneo piano di risanamento.

L'Amministrazione comunale potrà inoltre valutare la possibilità di inserimento in IV zona di eventuali aree che il PRG individua come aree industriali (classe V o VI), purché le stesse, per tipologia e caratteristiche costruttive degli opifici, siano tali da rispettare sempre i limiti di rumore previsti in IV zona.

Analogamente dovrà essere oggetto di attenta valutazione il caso in cui l'area da tutelare e la principale sorgente di rumore siano contigue (ad esempio: ospedale che si affaccia su una strada a grande traffico).

In tal caso il conflitto potrà essere risolto attraverso la rilocalizzazione di uno dei due vincoli (costruzione di nuovo ospedale o deviazione della strada), o alla creazione di una "barriera" tale da consentire il salto di classe (progetto di risanamento).

L'analisi critica, scaturita dal confronto tra progettista e competenti Uffici dell'Amministrazione comunale, dovrà successivamente coinvolgere i vari soggetti interessati (Enti pubblici, Associazioni varie, privati cittadini) come di seguito specificato, le cui osservazioni e critiche potranno concorrere alla definizione del documento finale da sottoporre alle necessarie approvazioni.

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

Ai fini della predisposizione del progetto di zonizzazione acustica, per quanto riguarda l'impiego della strumentazione occorrente e delle tecniche di rilevamento e misurazione, i tecnici competenti in acustica ambientale sono vincolati al rispetto delle vigenti normative di settore e in particolare del Decreto ministeriale 16 marzo 1998.

Procedura di approvazione del Piano di classificazione acustica

L'adozione da parte dei Comuni del progetto di zonizzazione acustica definitivo si articola in due distinte fasi:

- *predisposizione della "bozza definitiva di zonizzazione"*
- *approvazione e adozione del "progetto di zonizzazione acustica".*

Predisposizione della “bozza definitiva di zonizzazione”

Nel rispetto delle competenze assegnate dalla vigente normativa nazionale in tema di inquinamento acustico si ritiene opportuno, nell’ambito della procedura di predisposizione della bozza definitiva per i “grandi centri abitati”, istituire un apposito Comitato Tecnico così composto:

- dirigenti o funzionari dell’Amministrazione comunale appartenenti agli uffici di Urbanistica, Ambiente, Viabilità e Traffico;
- dirigente o funzionario del Comune esperto di diritto amministrativo;
- progettista/i della zonizzazione acustica, (tecnico competente in acustica ambientale – tecnico esperto in pianificazione territoriale e ambientale);
- rappresentanti dei Comuni limitrofi;
- rappresentante regionale dell’Assessorato Difesa Ambiente, appartenente al Servizio dell’Antinquinamento Acustico;
- rappresentante regionale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica;
- rappresentante dell’ARPA, o se non ancora istituita, del P.M.P. competente per territorio;
- rappresentante della Provincia di appartenenza;
- rappresentante dell’A.N.C.I.;
- uno o più rappresentanti delle Associazioni sindacali, di imprenditori e ambientalisti presenti nel territorio;
- eventuali altri consulenti esterni del Comune in materia di urbanistica, mobilità e traffico, ambiente, ecc.

La convocazione del predetto Comitato tecnico da parte dell’Amministrazione comunale interessata è vincolante per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale a 10.000 abitanti e per i Comuni a “vocazione turistica” che superano, anche se per limitati periodi dell’anno, la soglia anzidetta.

I lavori del citato Comitato dovranno concludersi con la redazione di apposito verbale contenente osservazioni e/o suggerimenti che l’Amministrazione comunale dovrà attentamente valutare al fine di apportare eventuali modifiche alla proposta di zonizzazione acustica.

Per quanto riguarda invece i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti essi sono vincolati a:

- *indire apposita riunione con i rappresentanti dei Comuni limitrofi al fine di raccogliere, attraverso apposito verbale, eventuali osservazioni ed indicazioni in merito alla proposta di zonizzazione acustica del proprio territorio.*
- *trasmettere copia della bozza di zonizzazione, eventualmente modificata, all’ARPA o, se non ancora istituita, al PMP competente per territorio, che dovrà formulare le eventuali proprie osservazioni entro 45 gg.*

L’Amministrazione comunale, valutate le osservazioni formulate dal Comitato Tecnico (ab \geq 10.000), o dall’ARPA (P.M.P. competente), (ab < 10.000) procede all’adozione della bozza di zonizzazione definitiva attraverso apposita Delibera del Consiglio comunale.

Approvazione e adozione del “progetto di zonizzazione acustica” -Tempi di approvazione

Dalla data di pubblicazione sul BURAS della Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, che rende esecutiva la Deliberazione di Giunta, di cui il presente documento tecnico è parte integrante, **i Consigli comunali deliberano** in merito all’adozione della bozza definitiva di zonizzazione di cui sopra (*resa pubblica al fine di essere sottoposta a eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni, da parte di chiunque ne abbia interesse, Enti pubblici, Associazioni, privati cittadini*):

- **entro 24 mesi**, per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

- **entro 18 mesi**, per i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti;
- **entro 15 mesi**, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

Trascorsi 30 gg. dalla pubblicazione della bozza definitiva di zonizzazione, l'Amministrazione comunale trasmette alla Provincia competente, **entro i successivi 30 gg.**, unitamente alla richiesta di nulla osta, la seguente documentazione:

- copia della bozza definitiva di zonizzazione e relativa Delibera del Consiglio comunale;
- verbale dei lavori del Comitato tecnico (per popolazione \geq 10.000 abitanti)
- osservazioni dell'ARPA (P.M.P. competente) e verbale dell'incontro tenuto con i rappresentanti dei Comuni limitrofi (per popolazione $<$ di 10.000 abitanti).
- eventuali osservazioni acquisite nel periodo di pubblicazione della bozza di zonizzazione.

L'amministrazione Provinciale **entro 90 giorni** dal ricevimento della richiesta di nulla osta di cui sopra dovrà formulare all'Amministrazione comunale richiedente le proprie valutazioni sotto forma di **parere** da inviarsi contestualmente alla Regione.

In particolare la Provincia, in sede di esame della "bozza definitiva" del piano di classificazione acustica del territorio, dovrà verificare la coerenza ai vigenti strumenti di pianificazione sovraordinati al livello comunale.

Nello specifico il suddetto parere dovrà tenere in debito conto che siano rispettate, nella fase di progettazione, le linee guida e le prescrizioni regionali di cui al presente documento tecnico e particolare attenzione dovrà essere prestata alle eventuali incongruenze progettuali che potranno emergere dall'esame e dal confronto delle zonizzazioni effettuate dai Comuni limitrofi.

Eventuali modifiche apportate alla bozza definitiva di zonizzazione, in conformità alle indicazioni espresse dalla Provincia in sede di rilascio del previsto parere, dovranno essere formalmente comunicate alla Regione.

L'Amministrazione comunale, **trascorsi 30 giorni** dall'acquisizione del parere favorevole da parte della Provincia senza che i competenti Uffici della Regione si siano formalmente pronunciati in merito (silenzio-assenso), attraverso Deliberazione del Consiglio comunale **approva e adotta il progetto di classificazione acustica del proprio territorio**.

La Provincia, nel caso in cui non siano rispettati da parte dei Comuni i termini temporali previsti dalla presente normativa per la redazione del piano di zonizzazione acustica, può concedere, su motivata richiesta eventuale deroga non superiore a 90 giorni,

Poteri sostitutivi

Le Province, nel caso di Comuni inadempienti, esercitano il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario ad acta.

Tutte le spese sono a carico dell'Amministrazione comunale inadempiente.